



AVVISO

Istituzione degli Albi dei componenti dei Gruppi di Verifica presso la Direzione Verifiche e Ispezioni della Società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) invita professionisti qualificati a presentare candidature ai fini della istituzione di quattro distinti Albi dei componenti dei Gruppi di Verifica (di seguito: Albi) presso la Direzione Verifiche e Ispezioni.

Tali Albi sono riferiti alle seguenti tipologie di impianti / interventi che possono essere oggetto di controllo:

1. **Albo 1** – Impianti termoelettrici alimentati a biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e bioliquidi;
2. **Albo 2** – Interventi di efficienza energetica negli usi finali, con riferimento al settore industriale della carta, dei laterizi, della ceramica e del vetro;
3. **Albo 3** – Impianti termoelettrici di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
4. **Albo 4** – Impianti fotovoltaici.

Con successivi avvisi, potranno essere attivati dal GSE ulteriori Albi relativi ad altre tipologie di impianti / interventi.

I componenti degli Albi dovranno coadiuvare il GSE nell'effettuazione delle attività di controllo documentale e controlli sugli impianti / interventi affidate allo stesso, sia in base alla normativa esistente che a quella di eventuale nuova emanazione.

La principale normativa di riferimento per l'effettuazione delle attività, per quanto applicabile ad ognuno degli Albi, è costituita da (elenco non esaustivo):

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i;
- DM 31 gennaio 2014 - *"Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A."*;
- Decreto 6 Luglio 2012 - *"Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"* e s.m.i., oltre alle procedure applicative emanate dal GSE in materia;
- Decreto 18 dicembre 2008 - *"Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e s.m.i.;
- Delibera AEEG 7 febbraio 2013 47/2013/R/EFR - *"Criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di"*

- produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012" e s.m.i., oltre alle procedure applicative emanate dal GSE in materia;*
- Decreto 28 dicembre 2012 – *"Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" e relative Linee Guida EEN 09/11 emanate dall'AEEG;*
 - Provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, e s.m.i.;
 - Delibera AEEG 19 marzo 2002 – *"Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";*
 - Decreto 8 febbraio 2007, n. 20 – *"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE";*
 - Decreto 4 agosto 2011 – *"Criteri per il riconoscimento della condizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)";*
 - Decreto 5 settembre 2011 – *"Condizioni e procedure per l'accesso della cogenerazione al regime di sostegno";*
 - Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
 - Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 – *"Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare", così come modificato dal Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2006;*
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", così come modificato con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;*
 - Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";*
 - Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 – *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2003, n. 387" e s.m.i., oltre alle procedure applicative emanate dal GSE in materia;*
 - Legge 13 agosto 2010, n. 129 – *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi";*
 - Delibera AEEG 13 aprile 2007, n. 90/07 – *"Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici" e s.m.i.;*
 - Decreto Interministeriale del 6 agosto 2010 – *"Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";*

- Delibera AEEG 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 – *“Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici”*;
- Decreto Interministeriale del 5 maggio 2011 – *“Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”*;
- Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 – *“Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”*;
- Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010 – *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*; Deliberazione AEEG 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 – *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”*, e s.m.i.;
- Deliberazione AEEG 11 aprile 2007, n. 88/07 – *“Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione”*, e s.m.i.;
- Deliberazione AEEG 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 – *“Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)”* e s.m.i.;
- Deliberazione AEEG 13 novembre 2007, n. 280/07 – *“Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04”*.

* * *

1. Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche interessate, cittadini italiani o di uno Stato Membro dell'Unione Europea, che dimostrino di possedere i titoli di qualificazione richiesti al seguente punto 2.
2. I candidati dovranno essere in possesso di:
 - requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - laurea in materie tecnico-scientifiche, conseguita da almeno 10 anni alla data di scadenza del presente invito oppure diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico conseguito da almeno 15 anni alla data di scadenza del presente invito.

Per le persone fisiche provenienti da altri Stati Membri dell'Unione Europea è anche richiesta la padronanza della lingua Italiana da attestare con apposita autocertificazione.

I candidati, inoltre, dovranno essere in possesso di documentata esperienza maturata per un periodo superiore a 5 anni, in almeno una delle seguenti attività: ricerca, consulenza, progettazione, direzione lavori, avviamento, collaudo e/o esercizio, relativamente agli impianti / interventi oggetto degli Albi, ed in particolare:

- impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed in particolare impianti di generazione elettrica alimentati a biogas e/o a bioliquidi;
- impianti / interventi di efficientamento energetico con riferimento al settore industriale della carta, dei laterizi, della ceramica e del vetro;
- impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore sia in ambito industriale che civile;
- impianti fotovoltaici;

É richiesta, altresì, la conoscenza dei sistemi di misura delle grandezze elettriche, meccaniche e termiche, nonché la capacità ad eseguire l'elaborazione di bilanci energetici.

3. I candidati devono, a pena di esclusione, presentare la propria candidatura allegando il proprio curriculum vitae (in formato europeo), nonché i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione - Allegato 1, e b) schede di sintesi delle esperienze lavorative, nel numero massimo di 10 - Allegato 2. I documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana. Il curriculum deve riportare, prima della sottoscrizione, la dicitura "*Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*". Inoltre, deve essere allegata anche la fotocopia della carta di identità in corso di validità. Il GSE si riserva, successivamente all'ammissione dei candidati ai relativi Albi, di verificare a campione la sussistenza dei requisiti e/o delle esperienze lavorative dichiarate dai candidati, richiedendo all'uopo idonea documentazione a supporto.
4. Relativamente agli Albi 1, 3 e 4, il candidato non deve avere in essere, a partire dalla data di sottoscrizione della domanda di candidatura, rapporti di lavoro subordinato con Società aventi come oggetto sociale anche l'attività di produzione di energia elettrica o con imprese facenti parte di un gruppo societario anche esercente l'attività di produzione di energia elettrica. Parimenti, per l'Albo 2, il candidato non deve avere in essere, a partire dalla data di sottoscrizione della

domanda di candidatura, rapporti di lavoro subordinato con Società aventi come oggetto sociale anche la realizzazione di interventi di efficienza energetica o con imprese facenti parte di un gruppo societario che effettua anche interventi di efficienza energetica.

5. La presentazione delle candidature potrà essere effettuata esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo verifiche.albi@gse.it, utilizzando la seguente dicitura: "Candidatura Albi componenti dei Gruppi di Verifica del GSE – Albo n.", indicando il numero corrispondente.
Qualora lo stesso professionista intenda candidarsi per più Albi, dovrà presentare più domande separate e complete.
6. Eventuali domande di chiarimento dovranno pervenire alla Direzione Verifiche e Ispezioni esclusivamente all'indirizzo e-mail sopra riportato, utilizzando la seguente dicitura "Richiesta chiarimenti – Albo n.". Non sarà data risposta a richieste di chiarimento pervenute in maniera diversa da quanto descritto in precedenza e a quesiti pervenuti negli ultimi due giorni lavorativi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
7. Saranno prese in considerazione le sole candidature pervenute entro le ore 19:00 del 30 Aprile 2014. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute successivamente a tale termine.
8. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it) e inviato, per la sua diffusione, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Periti industriali e ai principali Ordini professionali degli Ingegneri, oltre che alle principali facoltà scientifiche.
9. Ai soli soggetti selezionati idonei per l'inserimento negli Albi sarà inviata apposita comunicazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla data di cui al punto 7. Sul sito internet del GSE verrà pubblicata apposita comunicazione circa il perfezionamento del processo di definizione degli Albi.
10. La Direzione Verifiche e Ispezioni del GSE provvederà all'esame della documentazione inviata da ogni candidato e valuterà a proprio insindacabile giudizio, mediante una o più Commissioni interne appositamente costituite, l'ammissione o meno dei singoli candidati ai singoli Albi. Si precisa che dal presente avviso non scaturirà alcuna graduatoria né alcun vincolo di assunzione. Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea, oppure potranno non essere conferiti nel caso in cui le Commissioni reputino che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle esigenze del GSE. Il GSE si riserva comunque la facoltà, qualora i candidati ammessi agli Albi sopra riportati dimostrino di possedere ulteriori idonee competenze ed esperienze relative ad impianti / interventi diversi da quelli oggetto del presente avviso, di affidare incarichi anche relativamente a questi ultimi, se di proprio interesse.
11. La validità degli Albi è fissata in 3 anni a partire dalla data di comunicazione pubblicata sul sito del GSE di cui al punto 9. Alla scadenza del succitato periodo le candidature saranno considerate decadute, senza necessità di disdetta e senza che i candidati ammessi abbiano nulla a che pretendere dal GSE, anche nel caso in cui agli stessi non siano mai stati conferiti incarichi nel periodo di validità. Nel periodo di validità degli Albi il GSE non prenderà in considerazione ulteriori domande di candidatura.

12. L'affidamento degli incarichi sarà formalizzato mediante la stipula di specifici contratti di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la natura e il contenuto dello stesso in relazione all'impianto / intervento oggetto di controllo.
13. La selezione dei professionisti avverrà nel rispetto del principio di rotazione, tenendo inoltre conto delle esperienze maturate e del luogo di esecuzione della prestazione.
14. Il trattamento economico onnicomprensivo previsto è determinato come di seguito descritto (compenso lordo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali di legge, al netto di IVA):

- **Albo 1:** il compenso è determinato secondo la formula $C = QF + QV$, dove:

QF = Quota fissa. Tale voce tiene conto dell'affidamento dell'incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio) e dell'analisi della documentazione inviata dal GSE preliminarmente al sopralluogo, ed è indipendente dal numero degli impianti oggetto di controllo. Il valore previsto per questa quota è pari a euro 1.500,00.

QV = Quota variabile legata alle attività di controllo sul singolo impianto. Tale voce si può ricavare, sulla base della potenza installata dell'impianto, dalla tabella sotto riportata:

Fascia di potenza (MW)	Compenso (Euro)
POTENZA \leq 1	1.500,00
1 < POTENZA \leq 5	2.000,00
POTENZA > 5	2.500,00

Si precisa che la quota QV non subirà variazioni nel caso in cui i sistemi incentivanti a cui ha accesso l'impianto oggetto di controllo siano più di uno, fatto salvo l'obbligo per il professionista di effettuare le relative valutazioni. Il GSE si impegna ad affidare, per ogni incarico, un numero di impianti compreso fra due e quattro.

Nel caso in cui gli impianti oggetto del singolo incarico siano più di quattro, verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 500,00, a valere sulla componente QF.

- **Albo 2:** il compenso è determinato nella misura di euro 4.000,00 per ogni intervento oggetto di controllo. Nel caso in cui gli interventi riguardino 2 o più siti produttivi, verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 500,00.
- **Albo 3:** il compenso è determinato secondo la formula $C = QF + QV$, dove:

QF = Quota fissa – come prevista per l'Albo 1.

QV = Quota variabile legata alle attività di controllo sul singolo impianto costituito da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento. Tale voce si può ricavare, sulla base della somma delle capacità di generazione delle unità di cogenerazione dello stesso impianto, dalla tabella sotto riportata:

Fascia di capacità di generazione (MW)	Compenso (Euro)
POTENZA ≤ 10	2.500,00
10 < POTENZA ≤ 100	4.000,00
POTENZA > 100	5.000,00

Nel caso in cui gli impianti oggetto del singolo incarico siano più di due, verrà riconosciuta una maggiorazione di euro 500,00, a valere sulla componente QF.

- **Albo 4:** il compenso è determinato secondo la formula $C = QF + QV$, dove:

QF = Quota fissa. Tale voce tiene conto dell'affidamento dell'incarico (spese di viaggio, vitto e alloggio) e dell'analisi della documentazione inviata dal GSE preliminarmente al sopralluogo, ed è indipendente dal numero degli impianti oggetto di controllo. Il valore previsto per questa quota è pari a euro 300,00.

QV = Quota variabile legata alle attività di controllo sul singolo impianto. Tale voce si può ricavare, sulla base della potenza installata dell'impianto, dalla tabella sotto riportata:

Fascia di potenza (kW)	QV (Euro)
1 ≤ POTENZA ≤ 20	100,00
20 < POTENZA ≤ 200	200,00
200 < POTENZA ≤ 1.000	300,00

Per impianti di Potenza superiore a 1 MW, la QV è incrementata di 300,00 Euro per ogni intervallo di potenza di 1 MW.

Ad esempio, per 1 MW < POTENZA ≤ 2 MW, la QV sarà pari 600 Euro, per 2 MW < POTENZA ≤ 3 MW, la QV sarà pari 900 Euro, ecc.

I pagamenti, come meglio specificato nei singoli contratti di prestazione professionale, saranno effettuati, previo benestare del referente GSE, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura / notula.

Altresì, nei singoli contratti di prestazione professionale saranno indicate le penali previste, che potranno raggiungere la concorrenza massima del 50% del compenso stabilito.

15. A seguito della definizione della composizione degli Albi, il GSE effettuerà sessioni formative periodiche di approfondimento delle tematiche di competenza presso la propria sede, per le quali riconoscerà ai componenti un rimborso fisso a copertura delle spese sostenute. La mancata partecipazione alla prima sessione formativa o ad almeno due sessioni successive consecutive, determinerà l'impossibilità di assumere incarichi fino alla prima sessione successiva frequentata, fatta salva la permanenza del professionista all'interno dell'Albo di riferimento.
16. L'attività dei componenti del gruppo di verifica consisterà nello svolgimento delle attività di controllo documentale e sopralluoghi sugli impianti / interventi individuati, nonché nella redazione dei relativi atti documentali. Tale attività sarà normalmente svolta in affiancamento e sotto il

coordinamento tecnico del personale GSE. Le attività di controllo saranno prevalentemente di carattere tecnico, ma potranno anche riguardare altri aspetti, come ad esempio quelli legati all'iter autorizzativo dell'impianto / intervento.

17. Lo svolgimento delle attività di sopralluogo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Nello svolgimento delle attività di sopralluogo il professionista dovrà necessariamente essere in possesso perlomeno di calzature di sicurezza conformi alle norme EN ISO 20345 e EN 345-S1P.
18. Nello svolgimento delle attività il professionista dovrà, inoltre, essere necessariamente dotato di telefono cellulare, macchina fotografica digitale e personal computer portatile.
19. A seguito dello svolgimento delle attività affidate, il personale GSE redigerà una scheda di valutazione dell'operato del professionista, che terrà conto degli aspetti qualitativi e temporali dell'attività svolta. I risultati di tali valutazioni saranno resi noti esclusivamente in forma aggregata durante le sessioni formative periodiche, al fine di evidenziare le aree di miglioramento. Tuttavia, valutazioni negative ripetute potranno determinare, a insindacabile giudizio del GSE, la decadenza del professionista dall'Albo prima del termine previsto.
20. Nello svolgimento delle attività affidate il professionista si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, dati, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza, ivi compreso quanto appreso in occasione di eventuali convegni e corsi di formazione organizzati dal GSE. Tali documenti e/o informazioni non potranno in alcun modo essere divulgati a terzi senza autorizzazione. L'obbligo di riservatezza continuerà a dispiegare i suoi effetti anche dopo la conclusione dell'incarico. In caso di violazione dei predetti obblighi il GSE si riserva il diritto di valutare l'adozione di misure quali eventuali azioni connesse alla responsabilità contrattuale e/o la rimozione definitiva dall'Albo di competenza.
21. Il professionista incaricato, così come il personale del GSE, nello svolgimento delle attività di controllo assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DM 31 gennaio 2014 e dell'articolo 42, comma 1 del d.lgs 3 marzo 2011, n. 28.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi degli artt.13 e 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, desideriamo informarLa che i dati personali e anagrafici da Lei forniti al Gestore dei servizi energetici (GSE) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti, secondo le finalità e le modalità che seguono.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, connesse, o strumentali all'attività del GSE inerente alla selezione per la formazione degli Albi oggetto del presente avviso quali, archiviazione, valutazione, elaborazione, fatturazione, e, in particolare, per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati sono conservati presso la sede del GSE e sono raccolti ed archiviati in modo da consentirne l'accesso ai soli soggetti autorizzati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per poter effettuare la selezione sopramenzionata ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dall'eventuale rapporto giuridico intercorrente con il GSE.

Diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003

È possibile far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si intende integralmente richiamato, inviando un'email all'indirizzo privacy@gse.it.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede legale in viale M. Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato.

Il Direttore della Direzione Verifiche del GSE, con domicilio per la carica presso la sede di viale M. Pilsudski, 92 - 00197 Roma, è il Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le suddette attività.